



**CRITERI PER LA NOMINA ED ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI PRESIDENTE DI
COMMISSIONI D'ESAME
DI CUI ALLA L.R. N. 10/90 E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO**

1. Finalità dell'Elenco dei Presidenti di Commissione d'esame

L'art. 18 della L.R. 30 gennaio 1990 n. 10, "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro", prevede che le attività di formazione finalizzate all'acquisizione di una qualifica o di una specializzazione vengano accertate e certificate a seguito del superamento di una prova finale. A tale scopo viene costituita un'apposita Commissione la cui composizione è regolata dal comma 4 dell'art. 18 della citata L.R. 10/90 ed il cui Presidente è nominato, ai sensi dell'art. 5, dalla competente struttura regionale (attualmente Direzione Formazione).

La funzione di Presidente può essere svolta da dipendenti regionali o degli enti strumentali della Regione, dipendenti regionali in quiescenza, esperti nel settore della formazione professionale.

L'Elenco dei Presidenti di Commissione d'esame (d'ora in poi denominato per brevità "elenco"), tenuto presso la Direzione Formazione, comprende i soggetti di cui al capoverso precedente che hanno già manifestato o che manifesteranno la volontà di presiedere le Commissioni d'esame in questione, nel rispetto delle condizioni specificate nei punti successivi.

2. Ambito di applicazione

La presente disciplina si applica al personale dipendente della Regione del Veneto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno oppure a tempo parziale inquadrato almeno nella categoria C, nonché agli esperti incaricati di presiedere le Commissioni d'Esame per le prove finali dei corsi di formazione professionale regolati dalla circolare regionale n. 10 del 17 maggio 1991 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni specifiche di settore.

3. Requisiti dei Presidenti

Il ruolo di Presidente richiede una conoscenza giuridico amministrativa di base e la conoscenza delle modalità operative utili per il corretto svolgimento dei lavori della Commissione come indicato nelle disposizioni specifiche di settore predisposte dai competenti uffici della Direzione Formazione.

4. Modalità e criteri di nomina dei Presidenti

L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta dell'interessato, presentata su modulistica fornita dalla competente struttura regionale.

La nomina a Presidente avviene, di norma, sulla base di un criterio di rotazione degli incarichi. L'iscrizione all'Elenco dei Presidenti di Commissione d'Esame non comporta per gli iscritti alcun diritto all'ottenimento dell'incarico di Presidente.

La nomina a Presidente, tenuto conto dell'obbligatorietà da parte della Regione di istituire le Commissioni di esame e di nominare i relativi Presidenti, non è soggetta al limite di n. 3 autorizzazioni rilasciabili per anno, previsto dall'art. 5, comma 2, dell'allegato A alla deliberazione n. 1256/2012.

5. Decadenza

La decadenza dall'Elenco dei Presidenti di Commissione d'Esame, e quindi la cancellazione dall'elenco, avviene in caso di:

- reiterata indisponibilità a svolgere la funzione di Presidente, anche successivamente alla nomina, senza giustificato motivo, per almeno quattro volte consecutive;

- accertamento di criticità formali, metodologiche e comportamentali nella funzione di Presidente con ricadute negative nella gestione delle Commissioni d'esame;
- mancata presentazione in sede di Commissione d'esame non giustificata;
- dichiarazioni non veritiere prodotte nella Scheda Presidenti;
- mancato aggiornamento della Scheda Presidenti nei sei mesi successivi alla variazione intervenuta;
- rinuncia volontaria.

Successivamente alla cancellazione dall'Elenco, e comunque non prima di un anno, l'interessato può presentare nuova richiesta di iscrizione.

6. Incompatibilità

Costituisce condizione di incompatibilità per la nomina a Presidente aver avuto, nel corso dell'anno precedente, rapporti professionali con l'Organismo di formazione interessato, esclusa la Presidenza di Commissione o la partecipazione in qualità di componente di Commissione d'esame.

7. Trattamento economico

1. Al Presidente della Commissione d'esame per ogni giornata di effettiva partecipazione ai lavori spetta direttamente e a carico dell'Organismo di formazione, un gettone di presenza di euro 90,00, al lordo di oneri fiscali e previdenziali, nonché il rimborso delle eventuali spese di viaggio.

Il gettone di presenza previsto per i Presidenti delle commissioni d'esame disciplinate dalla DGR n. 942 del 4.4.2003 è di euro 180,00, al lordo di oneri fiscali e previdenziali, fermo restando il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute.

2. Esclusivamente per i dipendenti regionali che svolgano la funzione di Presidente di Commissione d'Esame, in orario di servizio, i compensi di cui al comma 1 del presente articolo sono ridotti in ragione del 50%, fatto salvo il diritto al rimborso delle eventuali spese di viaggio.

3. L'eventuale prestazione lavorativa svolta oltre l'orario di servizio potrà essere conteggiata nel monte ore del dipendente ed eventualmente portata a recupero

4. I Presidenti di Commissione che prestino la propria attività in giornata non lavorativa o in periodo di congedo ordinario avranno diritto, esclusivamente per quelle specifiche sedute, al compenso non ridotto.

5. Per i Dirigenti regionali è fatta salva la disciplina stabilita all'art 13 dell'allegato A) alla DGR 1256/2012 relativo al fondo destinato al trattamento economico della dirigenza.

8. Riconoscimento dell'orario di servizio

I dipendenti regionali che optino per lo svolgimento dell'incarico di Presidente con trattamento di missione, dovranno presentare alla Struttura Regionale di appartenenza una dichiarazione rilasciata dall'ente gestore del corso di formazione professionale attestante gli orari di effettivo svolgimento dei lavori della Commissione.

L'opzione relativa alla modalità di svolgimento dell'incarico attribuito (congedo ordinario o trattamento di missione) ha riguardo a ciascun incarico considerato nella sua interezza.